

IN BREVE

1. Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio
2. Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi
3. Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021
4. Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre
5. Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d'imposta 2020 istanze fino al 22 novembre
6. Pronte le disposizioni attuative per il contributo a fondo perduto attività chiuse
7. "Sanatoria" in arrivo per il credito d'imposta R&S
8. Al via le domande per il credito d'imposta servizi digitali 2021
9. Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro
10. Agevolazione prima casa under 36: le istruzioni delle Entrate per usufruire dell'agevolazione
11. Agevolazione prima casa under 36: i chiarimenti sul preliminare di vendita
12. L'accollo del debito in F24
13. Spese sanitarie 2021: le nuove informazioni nelle precompilate 2022

APPROFONDIMENTI

- A. Il contributo a fondo perduto per le attività chiuse causa Covid
- B. Decreto fiscale: nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e rate 2020 e 2021

IN BREVE

1. Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, artt. 1,2, 3

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto **nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021** della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio"). La norma prevede, in particolare, la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal "Decreto Sostegni-bis". Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, **entro il 30 novembre 2021** dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE" **scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;**
- le rate del "Saldo e stralcio" **scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.**

Per il pagamento entro questo nuovo termine **sono ammessi i cinque giorni di tolleranza** di cui all'art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato **entro lunedì 6 dicembre 2021.**

Vedi l'Approfondimento

2. Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi

Governo, Comunicato Stampa 29 ottobre 2021

Il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, prevede tra le misure più attese la proroga del Superbonus al 110% e delle altre agevolazioni edilizie, seppur con scadenze differenziate e nuovi limiti. Secondo quanto anticipato nel comunicato diramato dal Governo e contenuto nella bozza del provvedimento, che dovrà essere confermato da Camera e Senato durante l'iter parlamentare, le detrazioni Irpef in ambito immobiliare vengono così riformulate:

- il **Superbonus 110%** è **prorogato al 2023 per i condomini e gli IACP**, con **riduzione a scalare della detrazione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025;**
- per le **abitazioni unifamiliari** l'incentivo al 110% è **prorogato fino al 2022**, ma **solo se:**
 - a. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che alla data del 30 settembre 2021 avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**) prevista dal comma 13-ter dell'art. 119 D.L. n. 34/2020, ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano già avviato le relative formalità amministrative per l'acquisizione del **titolo abilitativo;**
 - b. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con un **ISEE non superiore a 25.000 euro annui** che eseguono interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

- prorogate **fino al 2024** tutte le agevolazioni diverse dal 110%: detrazione Irpef per le **ristrutturazioni** (dal 36 al 50%), **sismabonus** (dal 50 all'85%), **ecobonus** (dal 50 al 70 e 75%), **eco-sismabonus** (80 e 85%), **bonus verde** (36%) e **bonus mobili** (50%), quest'ultimo con riduzione del tetto massimo di spesa a 5.000 euro per tutte le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
- **proroga di un anno** per il **bonus facciate**, ma con riduzione della detrazione spettante dal 90 al **60%**.

Altra novità di rilievo contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2022 è la **proroga sino al 2025** anche delle opzioni di **cessione del credito e sconto in fattura**, di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020, ma **soltanto nell'ambito del Superbonus al 110%**, con **esclusione di tutte le altre misure agevolative** a partire dal **1° gennaio 2022**.

3. Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021

Nel corso di un Question time del 20 ottobre 2021, in Commissione finanze alla Camera, è stata fornita risposta ad un'interrogazione (n. 5-06751), sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al "Bonus facciate" al 90%, **in scadenza, secondo la normativa attualmente vigente, il 31 dicembre 2021**. L'interrogazione in particolare verteva sulla possibilità di fruire del Bonus facciate a seguito dell'emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10% che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

La risposta ha chiarito che, **nel caso in cui il contribuente riceva la fattura entro il 31 dicembre 2021 e proceda al pagamento entro la medesima data del 10% al netto dello sconto in fattura del 90% ed esegua gli adempimenti richiesti** (quindi opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021.

Se i lavori non dovessero poi essere eseguiti il contribuente subirà però il recupero della detrazione, con aggravio e interessi, con la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

4. Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre

D.Dirett. 26 ottobre 2021, n. 561

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.

Il 23 novembre 2021 avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che **si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022**, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.

Per le ONLUS, l'Agenzia Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all'anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre 2021, potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

5. Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d'imposta 2020 istanze fino al 22 novembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293378

È stato aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d'imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino previsto dall'art. 48-bis del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020).

L'agevolazione, introdotta come forma di sostegno alle imprese del settore tessile e moda in periodo Covid, consiste nel riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio**.

Possono beneficiarne gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto sull'aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Con Provvedimento direttoriale n. 293378 del 28 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale comunicazione debba essere inviata telematicamente, utilizzando il modello approvato con Provvedimento n. n. 262282 dell'11 ottobre 2020, nei seguenti termini:

- **dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021**, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- **dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022**, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il Provvedimento precisa che la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell'adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. **Dopo il via libera della UE**, gli operatori potranno utilizzare il credito, **esclusivamente in compensazione**, entro e non oltre il periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

6. Pronte le disposizioni attuative per il contributo a fondo perduto attività chiuse

D.M. 9 settembre 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, datato 9 settembre 2021, che stabilisce le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche istituito dall'art. 2 del decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).

Con il decreto MISE sono state individuate le misure attuative relative all'utilizzo di tale fondo: viene riconosciuto un **nuovo contributo a fondo perduto, destinato alle discoteche e ad altre attività, identificate mediante codice ATECO, che siano state obbligate alla chiusura per almeno 100 giorni nell'intervallo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, ovvero il 25 luglio 2021, a causa delle misure restrittive anti Covid-19**.

Vedi l'Approfondimento

7. "Sanatoria" in arrivo per il credito d'imposta R&S

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 5

Il Decreto fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) prevede una "**procedura di riversamento spontaneo**", **senza sanzioni e interessi, del credito d'imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo maturato nei periodi d'imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato**.

La sanatoria è però circoscritta a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili. Si rivolge quindi alle imprese:

- che hanno **realmente svolto** attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del credito d'imposta e **sostenuto le relative spese**;
- che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d'imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 1, comma 72, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ;
- che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.

La sanatoria sarà invece preclusa a chi avesse posto in essere condotte fraudolente (attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti) e nei casi in cui non fosse stata prodotta adeguata documentazione.

Il riversamento del credito, che non potrà avvenire mediante compensazione di crediti d'imposta, dovrà essere effettuato, previa presentazione di apposita istanza:

- in unica soluzione entro il **16 dicembre 2022**;
- in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16 dicembre del 2022, 2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale.

8. Al via le domande per il credito d'imposta servizi digitali 2021

Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, Comunicato Stampa 19 ottobre 2021

Si è aperta il 20 ottobre la finestra temporale per presentare le domande per accedere al credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisizione di servizi digitali.

In particolare, il credito d'imposta è **pari al 30% della spesa effettiva sostenuta**, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il credito d'imposta, per i seguenti servizi digitali:

- acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
- information technology di gestione della connettività.

È utilizzabile unicamente in compensazione presentando il **modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate**, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il **codice tributo 6919**.

Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente per via telematica, **entro la mezzanotte del 20 novembre 2021**, utilizzando l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito imposta servizi digitali" del menù "Servizi

on line", previa autenticazione via SPID, CNS o CIE. Maggiori informazioni al sito <https://www.informazioneeditoria.gov.it>

9. Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro

Mise, Comunicato Stampa 18 ottobre 2021

È stata rifinanziata con **ulteriori 300 milioni di euro** la misura del Ministero dello sviluppo economico che ha l'obiettivo di **sostenere gli investimenti produttivi delle PMI per l'acquisto di beni strumentali**, cd. "Nuova Sabatini", di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ricordiamo che, con il decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021), erano stati stanziati 425 milioni di euro, che hanno permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. Il recente intervento, quindi, porta quindi l'ammontare complessivo di risorse a **725 milioni di euro**.

Viene garantita quindi la **continuità operativa della misura agevolativa**, che permetterà alle piccole e medie imprese di beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali).

Beneficiarie dell'agevolazione sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- sono residenti in un Paese estero purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

10. Agevolazione prima casa under 36: le istruzioni delle Entrate per usufruire dell'agevolazione

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 ottobre 2021, n. 14/E

Con la Circolare n. 14/E del 14 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni per usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani di età inferiore a 36 anni, ai sensi dell'art. 64, comma 6, del decreto "Sostegni-bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

Il bonus è accessibile alle seguenti condizioni:

- possono beneficiarne i soggetti che **non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno in cui l'atto è rogitato e con Isee non superiore a 40mila euro annui**;
- l'agevolazione è riconosciuta **per gli "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'prime case' di abitazione"** (escluse le abitazioni di categoria catastale A1 - Abitazioni di tipo signorile, A8 - Abitazioni in ville) e A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) **e agli atti traslativi o costitutivi** della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse;
- la norma di favore si applica agli atti stipulati **tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022**.

L'agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all'acquisto delle pertinenze dell'abitazione principale:

- **esenzione** dal pagamento **dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale**;
- in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un **credito d'imposta pari all'imposta pagata per l'acquisto**, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24;
- **agevolati anche i finanziamenti collegati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell'immobile**. Non è dovuta infatti l'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

11. Agevolazione prima casa under 36: i chiarimenti sul preliminare di vendita

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 1° ottobre 2021, n. 650

Con la Risposta all'Interpello 650 del 1° ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte dei contribuenti under 36.

In particolare l'agevolazione, che tra le altre previsioni azzerava le imposte dovute per la compravendita e il mutuo, **non si può applicare al contratto preliminare, per la cui registrazione pertanto occorre pagare l'imposta di registro in misura fissa oltre all'imposta proporzionale con le aliquote dello 0,5% sulle caparre confirmatorie e del 3% sugli acconti**.

L'Agenzia delle Entrate, in sostanza, conclude che:

- le imposte applicabili al contratto preliminare devono essere comunque versate;
- e una volta stipulato il contratto definitivo, le imposte versate in misura proporzionale per registrare caparre e acconti potranno essere chieste a rimborso (tra l'altro, costringendo al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa in sede di registrazione del contratto preliminare, si impedisce che essa possa domandata a rimborso).

12. L'accollo del debito in F24

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 settembre 2021, n. 244683/2021; Risoluzione 6 ottobre 2021, n. 59/E

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021, ha istituito il **codice identificativo "80"** da indicare nella delega da parte dell'accollante che effettua il pagamento del debito d'imposta altrui.

L'accollo del debito di altri è possibile **dal 12 ottobre 2021**.

Il nuovo codice segue l'emanazione del Provvedimento del 24 settembre 2021, n. 244683, con il quale l'Agenzia Entrate ha dato attuazione alla disciplina dell'accollo del debito d'imposta altrui previsto dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019.

13. Spese sanitarie 2021: le nuove informazioni nelle precompilate 2022

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 settembre 2021, n. 249936/2021

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 249936/2021 del 30 settembre 2021 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate dai diversi soggetti obbligati, con riferimento all'anno d'imposta 2021. A partire dall'anno d'imposta 2021, si arricchisce ulteriormente l'elenco dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema TS i dati delle prestazioni sanitarie - ad esempio logopedisti, igienisti dentali, radiologi, fisioterapisti,



dietisti, podologi - rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, **che dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2022.**

ROMA

Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info

www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO

Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

APPROFONDIMENTI

A. IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE CAUSA COVID

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, datato 9 settembre 2021, che stabilisce le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche istituito dall'art. 2 del decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).

Con il decreto MISE sono state individuate le misure attuative relative all'utilizzo di tale fondo: viene riconosciuto un **nuovo contributo a fondo perduto, destinato alle discoteche e ad altre attività, identificate mediante codice ATECO, che siano state obbligate alla chiusura per almeno 100 giorni nell'intervallo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, ovvero il 25 luglio 2021, a causa delle misure restrittive anti Covid-19.**

A chi spetta

Verrà riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto a favore di esercenti attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti nello Stato:

1. contribuenti che **alla data del 23 luglio 2021** svolgono come attività prevalente (come da comunicazione all'Agenzia delle Entrate con modelli AA7/AA9) **l'attività identificata dal codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili;**
2. contribuenti che **alla data del 26 maggio 2021** svolgono come attività prevalente (come da comunicazione all'Agenzia delle Entrate con modelli AA7/AA9) una delle **attività identificate da codice ATECO come da allegato 1** al decreto 9 settembre 2021:
 - 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
 - 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
 - 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
 - 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
 - 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
 - 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
 - 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
 - 85.52.01 Corsi di danza
 - 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
 - 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
 - 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
 - 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
 - 91.02.00 Attività di musei
 - 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
 - 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
 - 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

- 93.11.10 Gestione di stadi
- 93.11.20 Gestione di piscine
- 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.13 Gestione di palestre
- 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- 93.29.30 Sale giochi e biliardi
- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

A condizione che l'attività sia rimasta **chiusa per almeno 100 giorni** nel periodo intercorrente **tra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021** (data di entrata in vigore della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021).

Istanza e ammontare del contributo

Per accedere al contributo a fondo perduto attività chiuse i contribuenti interessati dovranno presentare **istanza telematica**, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato all'accesso al Cassetto Fiscale. Le modalità operative saranno definite solo in seguito, con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate da emanarsi **entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto**.

L'aiuto sarà concesso **nei limiti della dotazione finanziaria prevista**. Al termine finale di presentazione delle necessarie istanze telematiche si porranno a confronto le richieste con le disponibilità, e si procederà al riparto delle somme disponibili, secondo criteri di assegnazione stabiliti come segue:

1. riparto, in egual misura, di 20 milioni di euro tra i beneficiari "prioritari", ovvero le discoteche e similari, con **limite massimo di contributo pari a 25 milioni di euro**;
2. i residui 120 milioni di euro (più eventuali somme che dovessero residuare dalla quota parte assegnata in via prioritaria alle discoteche) saranno ripartiti tra gli altri beneficiari (tra i quali figurano nuovamente le discoteche e similari), secondo i seguenti criteri, basati sull'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta 2019:
 - a) **3.000 euro** a favore dei soggetti con **ricavi o compensi fino a 400mila euro**;
 - b) **7.500 euro** a favore dei soggetti con **ricavi o compensi superiori a 400mila euro ma entro 1 milione di euro**;
 - c) **12.000 euro** a favore dei soggetti con **ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro**.

B. DECRETO FISCALE: NUOVI TERMINI PER IL PAGAMENTO DI CARTELLE, RATEIZZAZIONI E RATE 2020 E 2021

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto **nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021** della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio").

I primi articoli, in particolare, si occupano di materia fiscale. Ne anticipiamo una sintesi.

1. Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Rottamazione UE" (art. 1)

La norma prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal "Decreto Sostegni-bis". Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, **entro il 30 novembre 2021** dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE" **scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;**
- le rate del "Saldo e stralcio" **scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.**

Per il pagamento entro questo nuovo termine **sono ammessi i cinque giorni di tolleranza** di cui all'art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato **entro lunedì 6 dicembre 2021**.

2. Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene **prolungato fino a 150 giorni dalla notifica** (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), **il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora**. Prima di tale termine l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

3. Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all'inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)

Per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (*per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta "zona rossa" - allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 - la sospensione decorre dal **21 febbraio 2020***), cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista **l'estensione da 10 a 18 del numero di rate** che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 (*per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" - allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 - la sospensione decorre dal **21 febbraio 2020***) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al **mancato pagamento di 10 rate**.

4. Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all'inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)

Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 (*per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta "zona rossa" - allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 - la sospensione decorre dal **21 febbraio 2020***), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato **entro il 2 novembre** in quanto la scadenza fissata dal D.L. n. 146/2021 coincide con un giorno festivo).

In merito l'Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato, in data 22 ottobre 2021, FAQ e Vademecum dedicati.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.
Cordiali saluti.